

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15874 Anno 2019

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udiienza: 30/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di Sannais Rita, n. a Cagliari il 15/03/1963, rappresentata ed assistita dall'avv. Teresa Camoglio, di fiducia e di Sannais Daniela, n. a Cagliari il 27/08/1969, rappresentata ed assistita dall'avv. Marco Antonio Lisu, di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, n. 60/2018, in data 09/10/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la discussione del difensore di Sannais Daniela, avv. Marco Antonio Lisu, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza ex art. 324 cod. proc. pen. in data 09/10/2018,

il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso proposto da Rita Sannais, annullava il sequestro preventivo dell'immobile situato in Cagliari via Is Mirrionis n. 94/B (fg. 10, part. 822, sub 35, alloggio n. 1437) disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari con decreto in data 26/07/2018 in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen.: alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato con delibera del locale Consiglio comunale n. 114/1999 del 05/03/2010 a Rita Sannais, ma di fatto occupato abusivamente da Daniela Sannais, sorella della prima, quest'ultima formale assegnataria di altro appartamento di edilizia residenziale pubblica allocato in altra zona della città.

2. Avverso detta ordinanza, viene proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari lamentando erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 633, 639 bis cod. pen.

Assume il ricorrente come sia da escludersi che Daniela Sannais sia entrata legittimamente in possesso del bene dal momento che il suo "ingresso" è stato consentito dall'illecita condotta concorsuale del legittimo assegnatario del bene, Rita Sannais (sorella della prima), che le aveva ceduto il godimento esclusivo del bene per svariati anni, avendo entrambe consapevolmente condiviso un fine di profitto (quanto a Rita Sannais quello di ottenere un immobile più grande dove successivamente il proprio convivente avrebbe esercitato attività di coltivazione di droga, fatto per il quale la stessa venne tratta in arresto), violando, con il loro comportamento, il diritto di godimento del proprietario ente pubblico: invero, le due sorelle, non conviventi nell'immobile *de quo*, non potevano stipulare alcun accordo negoziale per il reciproco scambio dei rispettivi appartamenti loro assegnati dal Comune di Cagliari, non avendo alcun titolo che le legittimasse a farlo. La giurisprudenza evocata a sostegno del provvedimento impugnato è relativa a ben diverse fattispecie, tutte accomunabili dalla diversa situazione della pregressa convivenza con l'occupante che, indipendentemente dal rapporto di parentela con il legittimato a qualunque titolo cessato, abbia continuato ad abitare nell'immobile. Infine, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul *periculum in mora* disponendo la restituzione del bene a Rita Sannais solo in quanto legittima assegnataria dell'immobile, disattendendo così la finalità

tipica del sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, conseguentemente, va respinto.

2. In premessa va evidenziato come il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., *ex multis*, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge, l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).

3. Fermo quanto precede, ricorda il Collegio come, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consista nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione.

3.1. La norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 2337 del 01/12/2005, dep. 2006, Monea, Rv. 233140, in fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la sussistenza del reato di invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato nell'appartamento di proprietà di un Ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità, escludendo la eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico).

3.2. Invero, il concetto di invasione va ricondotto ad una

qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente, cosicché il semplice "subentro" nel godimento di un appartamento di un soggetto (titolare di un titolo occupativo su altro immobile) ad un altro che aveva anch'egli un legittimo titolo occupativo sul bene oggetto della "nuova occupazione", previa autorizzazione di quest'ultimo, nella detenzione dell'appartamento, in una fattispecie che ben può farsi rientrare nella figura del comodato, non rappresenta comportamento tale da poter essere qualificato come invasione in senso penalistico. Del resto, entrambe le sorelle Sannais riconoscevano il Comune di Cagliari quale proprietario delle unità immobiliari che loro utilizzavano quali semplici detentori.

3.3. In ogni caso, quand'anche tale comportamento fosse stato attuato in violazione dei vincoli imposti all'assegnatario, ciò può rilevare ai fini amministrativi o civilistici, ma non è sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall'art. 633 cod. pen.

In particolare, poi, sembra comunque mancare l'elemento soggettivo del reato in capo all'"occupante" Daniella Sannais. Infatti, il reato presuppone nell'agente il dolo specifico dell'occupazione della cosa altrui al fine di trarne profitto e la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo così connotato non discende in modo automatico dalla presunta contestazione della legittimità dell'occupazione da parte dell'ente proprietario: occorre, infatti, la dimostrazione di un qualche elemento positivo idoneo a comprovare che l'intento di Daniela Sannais, in accordo con Rita Sannais, fosse proprio quello di sottrarre l'unità immobiliare alla disponibilità del Comune, elemento che manca assolutamente nel caso di specie, ove al contrario la dedotta autorizzazione ottenuta dal precedente legittimo detentore in aggiunta alla titolarità di un proprio legittimo titolo di detenzione su altro immobile sempre di proprietà del Comune di Cagliari, dimostra la mancanza di qualsiasi dolo nel senso voluto dall'art. 633 cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 6949 del 17/05/1988, dep. 1989, Oliva, Rv. 181298).

3.4. È stato inoltre affermato che la condotta tipica del reato contestato consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: l'art. 633 cod. pen., infatti, non è posto a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già in

possesso del bene (detenzione per meglio dire, nel caso di specie, sia pure mediata dalla figura del legittimo assegnatario) deve escludersi la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 4230 del 14/01/1994, Lazoi, Rv. 197419). E sempre la Suprema Corte ha ritenuto che la sola consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione di un altrui bene immobile non vale a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 633 cod. pen., caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, non potendosi, in particolare confondere - nel caso di beni demaniali - l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello sufficiente per l'illecito amministrativo dell'omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (Sez. 2, n. 14799 del 24/01/2003, Ruffino, Rv. 226432).

4. In considerazione di quanto precede, ritiene il Collegio come il comportamento di Daniela Sannais, così come quello di Rita Sannais, per quanto non conforme a diritto, risultava mancare di quel dolo specifico necessario alla configurazione della fattispecie criminosa

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 30/01/2019

.....

